



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Servizio Commercio e Attività Produttive

ORDINANZA N. 24

li, 18/04/2024

OGGETTO: Revoca Ordinanza n. 4 del 3.11.2023 e Ordinanza n. 14 del 27.12.2024. Cessazione delle limitazioni dell'orario di apertura della palestra della società Fitness Beinasco S.r.l. ubicata al piano primo del centro commerciale di strada Torino 31.

LA DIRIGENTE
dell'Area Tecnica e dello sviluppo territoriale

Premesso che:

- in relazione ai rilevamenti dell'attività ispettiva del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Torino presso l'attività di palestra della società Fitness Beinasco S.r.l, con insegna "FITACTIVE", i cui esiti sono stati resi noti con nota prot. n. 7/274 del 20.10.2023, assunta al prot. c.le in data 24.10.2023 con n. 27569, con Ordinanza Dirigenziale n. 4 del 3.11.2023 sono state disposte limitazioni all'attività di palestra della società Fitness Beinasco S.r.l., ubicata presso il centro commerciale di Strada Torino 31 denominato Mega shopping, consistenti nella chiusura dalle ore 21,00 alle ore 9,00 in tutti i giorni di attività;
- con nota assunta al prot. c.le in data 24.11.2023 con n. 3092, è stata presentata dall'Avv. Marina Rozzio del foro di Torino con studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 42, nell'interesse della società Fitness Beinasco S.r.l. di cui l'amministratore pro tempore sig. Davide Venturello, l'istanza di revoca/modifica in autotutela dell'Ordinanza Dirigenziale in premessa, riguardante specificatamente:
 - istanza di annullamento e/o modifica dell'ordinanza dirigenziale n. 4/2023 in premessa al fine di permettere alla società lo svolgimento dell'attività inizialmente anche sino alla mezzanotte a partire dalle 6 della mattina e, successivamente, quando verrà dimostrata la presenza di istruttore abilitato, anche durante la fascia oraria dalla mezzanotte alle sei, per tutto l'arco della giornata senza interruzioni;
 - istanza affinché venga permesso di continuare a far valutare i clienti da un osteopata presso la struttura.

- in relazione agli aspetti evidenziati con la succitata istanza e la documentazione pervenuta a corredo (pec prot. c.le n.ri 30922, 30925, 30926, 30927, 30928, 30930 e 30931 del 24.11.2023), si è ritenuto di accogliere parzialmente le richieste formulate nell'istanza, esplicitate con ordinanza dirigenziale n. 14 del 27.12.2023 che nello specifico ha disposto, a parziale modifica dell'Ordinanza Dirigenziale n. 4/2023, di consentire all'impresa Fitness Beinasco S.r.l., l'attività palestra con orario di esercizio dalle ore 6,00 alle ore 24,00, limitando la chiusura in orario notturno dalle ore 24 alle ore 6.00, in tutti i giorni di attività (feriali, prefestivi e festivi), fino ad avvenuta dimostrazione della presenza di istruttore abilitato, anche durante la fascia oraria dalla mezzanotte alle sei, per tutto l'arco della giornata senza interruzioni.

Vista la richiesta p.e.c. del 19.2.2024, assunta al protocollo c.le in data 20.2.2024 con n. 4722, con la quale l'avv. Rozzio, nell'interesse della società Fitness Beinasco S.r.l., facendo espresso richiamo all'istanza di revoca/modifica in autotutela dell'Ordinanza Dirigenziale n. 4 del 3.11.2023 del 24.11.2023 prot. n. 3092, ha richiesto la cessazione delle limitazioni ancora in essere, di cui all'Ordinanza n. 14 del 27.12.2023 e di consentire pertanto l'apertura dell'attività di palestra nell'arco delle ventiquattro ore.

Vista la comunicazione p.e.c. del 26.3.2024, assunta al protocollo comunale in pari data con n. 8524, con la quale il sig. Davide Venturello, legale rappresentante della società Fitness Beinasco S.r.l., ha inoltrato ad integrazione della richiesta di revoca dell'avvocato Rozzio (prot. n. 4722 del 20.2.2024), la documentazione attestante la presenza in orari notturno di personale qualificato a salvaguardia degli utenti presenti in tale orari.

Considerato che, in relazione alla succitata documentazione pervenuta tramite p.e.c. (prot. n. 4722 del 20.2.2024 e prot. n. 8524 del 26.3.2024), si ritengono cessate le situazioni di violazione dell'art. 9 della Legge Regionale 1.10.2020, n. 23 che hanno comportato l'emanazione dei provvedimenti dirimenti nell'esercizio dell'attività di palestra nell'arco delle ventiquattrore a tutela dell'interesse pubblico.

Ritenuto opportuno disporre i provvedimenti di modifica e/o revoca degli attuali provvedimenti ancora vigenti, per il ripristino delle normali condizioni di esercizio dell'attività di palestra, anche nell'arco delle ventiquattrore, in accoglimento dell'istanza dell'Avv. Marina Rozzio, nell'interesse della società Fitness Beinasco S.r.l..

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Per i motivi espressi in premessa, la **revoca** dell'Ordinanza Dirigenziale n. 4 del 3.11.2023 e dell'ordinanza n. 14 del 27.12.2023 consentendo all'impresa Fitness Beinasco S.r.l. (c.f. 12204320019), nella persona del legale rappresentante sig. Davide Venturello, con decorrenza immediata presso l'impianto sportivo palestra con insegna "FITACTIVE" ubicato all'interno del centro commerciale classico Mega shopping di strada Torino 31, lo svolgimento dell'attività di palestra in orario di esercizio 0-24, in tutti i giorni di attività (feriali, prefestivi e festivi) compatibilmente con le scelte imprenditoriali autonomamente determinabili,

fermo restando il rispetto delle condizioni che impongono la presenza di istruttore abilitato durante l'orario di esercizio dell'attività di palestra, in tutti giorni di apertura e senza interruzioni.

2. Di subordinare la pubblicizzazione dell'offerta delle prestazioni di attività rientrante nella disciplina dell'osteopatia, alla esposizione dei dati e delle qualifiche del soggetto che esercita la professione, dalle attestazioni del soggetto per l'esercizio della professione e dalla documentazione tecnica dei locali attestante l'idoneità dei medesimi relativamente all'attività che si intende svolgere.

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza al sig. Davide Venturello, legale rappresentante della ditta Fitness Beinasco S.r.l;
- di trasmettere copia della presente:
 - o al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Torino Pec: sto34028@pec.carabinieri.it;
 - o al comandante della Polizia Locale di Beinasco, dott. Sergio Florio – sede;
 - o al ASL TO3, Pec: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Che nei confronti dei trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica come previsto dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

SV/sv

Y:\Commercio\ORDINANZE\2024\FITNESS BEINASCOSRL-REVOCA limitazioni.docx

LA DIRIGENTE
DOLFINI MARINA *

* Documento informatico firmato digitalmente in data 18/04/2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.